

Comune di Sant'Alessio con Vialone

Provincia di Pavia

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI
COMPETENZA DEL COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE IN QUALITÀ DI
ESECUTORE DI ALCUNE FASI GESTIONALI E DI ENTE TERRITORIALMENTE
COMPETENTE

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al PEF	4
	2.1 Perimetro della gestione e dei servizi forniti dal Comune	5
	2.2 Altre informazioni rilevanti	5
3	Dati relativi alla gestione	6
	3.1 Dati tecnici e patrimoniali	6
	3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	6
	3.1.2 Dati tecnici e di qualità	6
	3.1.3 Fonti di finanziamento	6
	3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	6
	3.2.1 Dati di conto economico	6
	3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	7
	3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale	7
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	7
	4.1 Attività di validazione svolta	7
	4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	7
	4.3 Costi operativi incentivanti	8
	4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	8
	4.5 Focus sulla gradualità per l'annualità 2018	8
	4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	10
	4.7 Scelta degli ulteriori parametri	10

1 Premessa

La principale norma legislativa della Regione Lombardia sulla gestione dei rifiuti urbani è la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*) e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, "legge regionale").

La legge regionale, all'art. 23, comma 1, lettera b), stabilisce che entro il 2010 devono essere conseguiti i seguenti obiettivi:

- 1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia e energia, pari a almeno il 60% in peso dei rifiuti prodotti; il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e al recupero di materia;
- 2) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari a almeno il 60 %;
- 3) riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul *pro capite*, avviate a smaltimento in discarica pari a almeno il 20% rispetto a quelle avviate nel 2005.

Essa definisce altresì, all'art. 23, comma 1, lettera a), gli obiettivi di raccolta differenziata pari al 50% entro la fine del 2009 e al 60% entro la fine del 2011. Tali obiettivi di raccolta differenziata sono oggi superati da quello stabilito dall'art. 205 del D.lgs. 152/2006 che prescrive una percentuale minima di raccolta differenziata del 65%.

L'art. 15 della legge regionale, che disciplina le funzioni dei Comuni, dispone che essi affidino il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge regionale. L'art. 2, comma 6, prevede che l'erogazione dei servizi sia affidata a imprenditori o a società, in qualunque forma costituite, scelti con procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza.

A livello nazionale, l'art. 3 bis, comma 1, del D.L. 138/2011 es. m. e i., stabilisce che, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine del 30 giugno 2012:

- a) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tale da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
- b) istituiscono o designano gli enti di governo degli stessi.

La medesima disposizione prevede, inoltre, che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare, tuttavia, specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

L'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 es. m. e i., dispone, poi, che i suddetti enti di governo sono legittimati a esercitare in via esclusiva le seguenti funzioni in merito ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani:

- a) organizzazione;
- b) scelta della forma di gestione;
- e) determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza;

d) affidamento della gestione e relativo controllo.

Agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle Regioni o dalla Province autonome gli enti locali partecipano obbligatoriamente.

La Regione Lombardia a oggi non ha scelto la via delineata all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 es. m. e i., sopra richiamato, in merito alla definizione degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per la gestione dei rifiuti urbani e alla relativa istituzione o designazione dell'Ente di governo di ATO. Ciò, in quanto, la stessa Regione ha esercitato la facoltà di organizzare secondo altro modello la gestione dei rifiuti urbani, prevista dall'art. 200, comma 7, del D.lgs. 152/2006 che così recita: *"Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195"*.

A tal proposito, occorre rilevare che con la D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014 *"Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VA.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche - (Atto da trasmettere al Consiglio Regionale)"*, la Regione Lombardia ha approvato il nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano Regionale delle Bonifiche. Il Piano, che concorre all'attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile, rappresenta lo strumento di programmazione attraverso il quale la Regione Lombardia definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare. In merito alla non definizione degli ATO, nel paragrafo 3.6.1 della relazione generale del P.R.G.R. è chiarito quanto segue: *«la norma nazionale di riferimento e di settore in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è il D.lgs. 152/06 che, ai sensi dell'art. 200 comma 7, consente alle Regioni di adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", rispetto al modello proposto dall'art. 200 comma 1 subordinando, tale facoltà, alla predisposizione da parte delle medesime regioni di "un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri e alle linee guida riservati, in materia allo Stato, ai sensi dell'art. 195" del medesimo codice ambiente. Tutto ciò premesso, Regione Lombardia già dal 2003 ha organizzato il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo rispetto all'organizzazione per ATO, approvando la Legge Regionale n. 26 del 2003 e il Programma Regionale Rifiuti (PRGR) di cui alla D.g.r. n. 220 del 27 giugno 2005, redatto nel rispetto degli obiettivi strategici previsti dalla norma a suo tempo vigente, il D.lgs. 22/97. La L.r. 26/03, attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dai piani provinciali. L'impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l'art. 200 comma 7 del D.lgs. 152/06 e viene confermata nel presente Programma»*.

Di conseguenza, si deve ritenere che continui a trovare applicazione l'art. 198, comma 1, del D.lgs. 152/2006 secondo il quale, non essendo stati istituiti a oggi in Regione Lombardia gli ambiti territoriali ottimali sovracomunali, i Comuni continuano a gestire i rifiuti urbani e i rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme consentite dalla legge.

Stante quanto sopra esposto, in Regione Lombardia, i Comuni sono legittimati a affidare i servizi di gestione dei rifiuti urbani e rivestono anche la qualifica di Enti territorialmente competenti all'approvazione del piano economico finanziario della TARI di cui alla Deliberazione

dell' ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"* e dell'Allegato A a tale Deliberazione (di seguito, l'Allegato A alla Deliberazione citata è indicato come "MTR").

Il Comune di Sant'Alessio con Vialone ha affidato i servizi di gestione dei rifiuti urbani consistenti nella raccolta presso le utenze, nel trasporto, nello spazzamento (parte) e nel trattamento alla A.S.M. Pavia S.p.A. con sede legale a Pavia (PV) in Via Donegani 21, con codice fiscale e partita IVA 01747910188. L'affidamento è avvenuto secondo il modello *dell'in house providing* con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27 novembre 2014. Il contratto di servizio è stato stipulato in data 18 dicembre 2014, con rogito del Segretario comunale, repertorio n. 245, per la durata di cinque anni dal 01 gennaio 2015. Il contratto di servizio, scaduto il 31 dicembre 2019, è stato prorogato a tutto il 2020. Esso definisce gli *standard* qualitativi e quantitativi delle prestazioni, ne disciplina le modalità di erogazione e quantifica il corrispettivo dovuto all'affidatario.

I servizi di spazzamento sono svolti in parte anche direttamente dal Comune. I relativi costi sono stati trattati come i costi propri del Comune e inseriti nell'apposita colonna del piano economico finanziario.

Alla presente sono allegati:

- a) Allegato A, piano economico finanziario redatto dalla A.S.M. Pavia S.p.A., ai sensi della Deliberazione dell' ARERA 443/2019;
- b) Allegato B, relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta dalla A.S.M. Pavia S.p.A.;
- e) Allegato C, piano economico finanziario complessivo recante i valori determinati dalla A.S.M. Pavia S.p.A. e dal Comune, ai sensi della Deliberazione dell' ARERA 443/2019;
- d) Allegato D, relazione sull'esercizio della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, prevista dall'art. 4, comma 4.5, della Deliberazione dell'ARERA 443/2019 e dall'art. 1, comma 1.3, della Deliberazione dell'ARERA 03 marzo 2020, n. 57 *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verificadella coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni del! 'Ente territorialmente competente"* corredato dell'Allegato D.1;
- e) Allegato E, relazione sul superamento del limite di crescita tariffaria di cui all'art. 4, comma 4.5, del MTR;
- f) Allegato F, dei costi riferiti alle fasi gestionali di competenza del Comune di Sant'Alessio con Vialone e della relativa componente a conguaglio;
- g) Allegato G, validazione del piano economico finanziario;
- h) Allegato H, rendicontazione dei rifiuti urbani prodotti;
- i) Allegato I, dichiarazione di veridicità dell' A.S.M. Pavia S.p.A.;
- j) Allegato L, dichiarazione di veridicità del Comune di Sant'Alessio con Vialone;
- k) Allegato M, riepilogo del piano economico finanziario per le tariffe della TARI dell'anno 2020.

2 Relazione di accompagnamento al PEF

Si rinvia alla relazione redatta dalla A.S.M. Pavia S.p.A., di cui all'Allegato B alla presente, per tutte le informazioni afferenti ai servizi di raccolta presso le utenze, trasporto, spazzamento (parte) e trattamento dei rifiuti urbani.

Si segnala che il Comune di Sant'Alessio con Vialone si avvale della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, prevista dall'art. 4, comma 4.5, della Deliberazione dell'ARERA 443/2019 e dall'art. 1, comma 1.3, della Deliberazione dell'ARERA 57/2020. Nell'Allegato D alla presente sono indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

2.1 Perimetro della gestione e dei servizi forniti dal Comune

Il Comune di Sant'Alessio con Vialone svolge direttamente il servizio di elaborazione e di applicazione della TARI

attraverso i propri Uffici del Settore finanziario che si occupano delle seguenti principali azioni:

- a) registrazione delle denunce di attivazione, variazione e cessazione delle utenze;
- b) elaborazione del piano economico finanziario della TARI, per le parti di propria competenza;
- c) determinazione delle tariffe unitarie della TARI per ciascuna categoria delle utenze suddivise nelle fasce domestica e non domestica;
- d) emissione degli avvisi di pagamento;
- e) rendicontazione del riscosso e del non riscosso;
- f) attivazione della riscossione coattiva;
- g) redazione degli aggiornamenti periodici del Regolamento comunale sulla TARI sulla base degli indirizzi degli Organi politici;
- h) sportello informativo sull'applicazione della TARI per le utenze.

Il Settore tecnico comunale:

- a) monitora e controlla la regolarità dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, esercitando i poteri del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- b) esegue sopralluoghi presso le aree di raccolta del vetro, farmaci, batterie e olio vegetale al fine di verificare la necessità di svuotamento, si occupa dello svuotamento dei cestini e dello spazzamento delle strade;
- e) gestisce il rapporto tra la A.S.M. Pavia S.p.A. e gli utenti nel caso di reclami di questi ultimi al fine di superare le criticità.

Il Segretario comunale responsabile del servizio tributi fornisce consulenza sugli aspetti giuridici dell'applicazione della TARI e sull'esecuzione del contratto relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Lo spazzamento manuale è eseguito dal Comune di Sant'Alessio con Vialone con l'impiego parziale di un proprio dipendente e con l'ausilio di cittadini. Questi ultimi sono reperiti dal Comune tramite apposito bando e ricevono un compenso per l'attività di utilità sociale svolta. Il servizio consiste nello svuotamento dei cestini gettacarte posti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, nella pulizia manuale con attrezzature quali scope, palette, ecc. del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Attualmente non sono pendenti ricorsi sulle attività di cui al paragrafo che precede né si registrano sentenze passate in giudicato in materia

3 Dati relativi alla gestione

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 *Dati sul territorio gestito e sull'affidamento*

I servizi di competenza del Comune di Sant'Alessio con Vialone, descritti al paragrafo 2.1, sono svolti per tutte le utenze domestiche e non domestiche con riferimento a tutto il territorio comunale. Non ci sono nell'anno 2020 variazioni di tali servizi rispetto a quelli erogati negli anni precedenti.

3.1.2 *Dati tecnici e di qualità*

Non ci sono nell'anno 2020 variazioni attese delle caratteristiche dei servizi di competenza del Comune di Sant'Alessio con Vialone descritti al paragrafo 2.1.

Non sono state eseguite indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti relative ai servizi di competenza del Comune di cui al paragrafo 2.1.

3.1.3 *Fonti di finanziamento*

Il Comune di Sant'Alessio con Vialone finanzia integralmente i costi della gestione dei rifiuti urbani con la TARI, come prescritto dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*".

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

3.2.1 *Dati di conto economico*

In merito alle poste comuni sono stati utilizzati i seguenti *driver*.

Il costo del personale è stato inserito in proporzione all'impegno prestatato dagli impiegati alla materia della gestione dei rifiuti urbani:

Le spese per acquisto di sacchi per la raccolta indifferenziata con inciso sui sacchi il nome del comune e il tipo di raccolta, la carta e la cancelleria sono state inserite in proporzione al consumo riferito alla gestione annuale della TARI:

I suddetti criteri non sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria.

Non sono stati sostenuti costi legati alle campagne ambientali e a eventuali misure di prevenzione.

Non sono stati sostenuti *COAL*,^a (oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente).

3.2.2 *Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia*

Si rinvia alla relazione redatta dalla A.S.M. Pavia S.p.A.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Si rinvia alla relazione redatta dalla A.S.M. Pavia S.p.A., di cui all'Allegato Balla presente.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

In generale, l'Ente territorialmente competente descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore sia riguardo agli anni a (2020) e $a+1$ (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Ai sensi dell'art. 4, comma 4.1, del MTR, il rapporto tra le entrate tariffarie del 2020 e quelle del 2019 deve essere minore o uguale a $(1 + Pa)$.

Il valore pa è dato da $rpi \ll - Xa + QLa + PGa$

Il Comune di Sant'Alessio con Vialone assume le seguenti determinazioni in merito ai suddetti altri parametri per il calcolo di Pa :

rpi

rpi ; è il tasso di inflazione programmata. Esso è pari a 1,7%, come da MTR.

Xa

Xa è il coefficiente di recupero di produttività. Ai sensi del MTR, esso è determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%.

Si può ritenere che il recupero di produttività si possa attestare al limite superiore, dal momento che il servizio è attivo senza modifiche rilevanti da diversi anni e la A.S.M. Pavia S.p.A. ha acquisito una conoscenza perfetta del territorio, delle sue particolarità e delle sue utenze. Ciò si traduce in maggiori efficienza, efficacia e economicità del suo operato con conseguente incremento della produttività.

Al coefficiente si attribuisce, quindi, il valore 0,5.

QLa e PGa

QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti.

PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

I due suddetti coefficienti possono assumere i valori nei limiti della tabella di cui all'art. 4, comma 4.4, del MTR.

Poiché si mantengono inalterati i livelli di qualità del servizio e non ci sono variazioni nelle attività gestioni i coefficienti QLa e PGa sono posti uguali a zero.

Dalle considerazioni sopra esposte, deriva che il valore Pa è dato da $1,7\% - 0,5\% + 0 + 0$ e che, quindi, è pari a $1,2\%$.

4.3 Costi operativi incentivanti

Non sono valorizzati costi operativi incentivanti poiché il servizio resta invariato.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie nessun superamento

4.5 Focus sulla gradualità per l'annualità 2018

La componente a conguaglio relative ai costi variabili $RCrv,a$ e la componente a conguaglio relative ai costi fissi $RCTF,a$, riferite ai servizi di raccolta, trasporto, spazzamento (parte) e trattamento, sono state quantificate dalla A.S.M. Pavia S.p.A., secondo quanto disposto dall'art. 15 del MTR.

Innanzitutto, ai sensi dell'art. 16, comma 16.3, del MTR, si calcola il $CUEff_{a-2}$ e, cioè, il costo unitario effettivo relativo al 2018.

Esso è dato dal rapporto tra le entrate tariffarie dell'anno 2018, pari a euro 109.930,07 e la quantità totale di rifiuti dell'anno 2018, pari a tonnellate 463,83. Il $CUEff_{a-2}$ pari a €/tonnellata 237,05.

Il calcolo del $CUEff_{a-2}$ deve essere confrontato, ai sensi dell'art. 16, comma 16.5 del MTR, con il *Benchmark* di riferimento.

Trattandosi del piano economico finanziario di un Comune singolo che si trova in una Regione a Statuto ordinario, il *Benchmark* di riferimento è dato dal fabbisogno *standard* di cui all'articolo 1, comma 653, della L.147/2013, ai sensi dell'art. 16, comma 16.4, del MTR.

Il fabbisogno *standard* per l'anno 2018 è di €/tonnellata 288,11.

Il $CUEff_{a-2}$ è, quindi, minore del fabbisogno *standard*. Il confronto del $CUEff_{a-2}$ è richiesto dall'art. 16, commi 16.4 e 16.5, del MTR e il risultato è rilevante, dato che da esso dipende la scelta degli intervalli da attribuire ai parametri $Y_{1,a}$, $Y_{2,a}$, $Y_{3,a}$. Nel caso del Comune di Sant'Alessio con Vialone, si utilizzano i

parametri di cui all'art. 16, comma 16.6, del MTR dato che il $CU_{eff} \dots$ è minore del fabbisogno standard.

Prima di procedere, occorre determinare ancora se la componente a conguaglio complessiva è inferiore a zero oppure maggiore o uguale a zero. Nel caso del Comune di Sant'Alessio con Vialone, essa è maggiore di zero.

Di conseguenza i parametri $Y_{i,a}$, $Y_{z,a}$, $y_{3,a}$ sono scelti tra gli intervalli indicati per il caso di $RCTV_{i,a} + RCTF_{i,a} > 0$ nella tabella dell'art. 16, comma 16.6, del MTR.

La quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + Y_a)$ è eseguita sulla base dei valori dei parametri $Y_{i,a}$, $Y_{z,a}$, $y_{3,a}$ illustrati e motivati di seguito.

Come indicato nel prosieguo, il Comune di Sant'Alessio con Vialone ritiene ampiamente soddisfacenti gli indicatori di qualità delle prestazioni. Di conseguenza, essendo la componente a conguaglio complessiva maggiore di zero, trova applicazione l'art. 16, comma 16.7, primo punto, del MTR, per il quale *"Per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, quanto più gli indicatori di qualità delle prestazioni sono ritenuti soddisfacenti dall'Ente territorialmente competente, tanto più il medesimo Ente determina: nel caso di $RCTV_{i,a} + RCTF_{i,a} > 0$, un parametro y_a vicino all'estremo superiore dell'intervallo di riferimento, tale da massimizzare il coefficiente di gradualità $(1 + y_a)$ ".*

$Y_{t,a}$

Il parametro $Y_{t,a}$ si riferisce al risultato di raccolta differenziata e, in particolare, al rispetto degli obiettivi definiti. L'art. 205 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, prevede che ogni ambito territoriale ottimale o ogni Comune, laddove non sia stato costituito l'ambito territoriale ottimale, deve conseguire un livello di raccolta differenziata almeno pari al 65% (fatte salve le eccezioni definite dalla stessa norma). Il Comune di Sant'Alessio con Vialone ha raggiunto l'obiettivo minimo di legge e lo ha superato. La raccolta differenziata è stata del 76,14% nel 2018 e del 76,73% nel 2019. Si ritiene congruo, quindi, attribuire al parametro in esame il valore -0,30.

$Y_{2,a}$

Il parametro $Y_{z,a}$ si riferisce alla valutazione della performance di riutilizzo/riciclo. A questo proposito, è utile ricordare che, come attestato dal gestore nella relazione alla presente, *"La quasi totalità dei rifiuti raccolti dal gestore è conferita ad impianti finali per essere recuperata. Gli unici rifiuti avviati a smaltimento sono - rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) - solventi (CER 200113) - acidi (CER 200114) - pesticidi (CER 200119) - vernici (CER 200127) - medicinali (CER 200132) - materiali da costruzione contenenti amianto (CER 170605). Con riferimento all'Ente Territorialmente Competente, tali frazioni rappresentano una frazione minima del quantitativo rifiuti raccolti".* Si ritiene congruo, quindi, attribuire al parametro in esame il valore -0,15.

$Y_{3,a}$

Il parametro $y_{3,a}$ si riferisce alla valutazione della soddisfazione degli utenti. A tal proposito, occorre considerare che né il Comune di Sant'Alessio con Vialone né l'A.S.M. Pavia S.p.A. hanno condotto un'indagine specifica di customer satisfaction.

Il Comune di Sant'Alessio con Vialone registra, comunque, un bassissimo numero di segnalazioni di disservizi o di reclami e può senza dubbio attestare che le utenze cooperano alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti dimostrando piena adesione agli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

Si può convintamente asserire che la soddisfazione degli utenti sia elevata. Si ritiene congruo, quindi, attribuire al parametro in esame il valore -0,15.

Da quanto sopra esposto e argomentato, si arriva a un coefficiente di gradualità pari a $(1 - 0,5)$ e, cioè, pari a 0,5.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Si ritiene congruo temperare l'incentivazione dell'A.S.M. Pavia S.p.A. alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia con l'esigenza di tutelare il tessuto sociale e economico produttivo del Comune di Sant'Alessio con Vialone destinando a esso una quota di tali ricavi che possa incidere sulle tariffe della TARI contenendone l'entità, soprattutto in un momento storico particolarmente difficile quale è quello attuale.

Si ritiene congruo, quindi, attribuire al fattore di *sharing* b di cui all'art. 2, comma 2.2 del MTR, il valore 0,6 e al fattore di *sharing* c_0 il valore 0,4.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Non ci sono altri parametri sui quali esercitare la scelta.